



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
LATINA

Consiglio accademico - Delibera n. 16/21 del 24 luglio 2021 - Regolamento disciplinare studenti

**REGOLAMENTO DISCIPLINARE PER GLI STUDENTI DEL CONSERVATORIO
"OTTORINO RESPIGHI" DI LATINA**

VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508 di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie arti-stiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO il D.P.R. 28.02.2003 n. 132, recante disposizione in materia di autonomia regolamentare delle Istituzioni del comparto A.F.A.M., così come modificato dal D.P.R. 31.10.2006 n. 295;

VISTO lo Statuto del Conservatorio Statale di Musica di "*Ottorino Respighi*" di Latina;

CONSIDERATE le attribuzioni di competenza ai sensi del DPR 132/03 Art.8 comma 3;

VISTO il Regolamento Didattico del Conservatorio Statale di Musica di "*Ottorino Respighi*" di Latina;

FATTO proprio il testo del "Regolamento disciplinare per gli Studenti", approvato con delibera del Consiglio Accademico del. 16/21 del 24 luglio 2021

DECRETA

È emanato il seguente "Regolamento Disciplinare per gli Studenti del Conservatorio Statale di Musica "*Ottorino Respighi*" di Latina che integra e specifica l'articolo 51 del Regolamento didattico.

**Art. 1
(Principi e finalità)**

1. Il presente Regolamento è finalizzato a garantire la correttezza dei rapporti e l'osservanza di basilari principi di rispetto e decoro fra quanti, e a qualunque titolo, operano all'interno del Conservatorio Statale di Musica di "*Ottorino Respighi*" di Latina, di seguito denominato "Conservatorio". In particolare definisce i principi generali di comportamento che gli studenti sono tenuti a osservare nei loro rapporti con il Conservatorio, stabilisce le norme disciplinari e le sanzioni per la loro violazione.
2. Per studenti si intendono tutti gli iscritti, a qualsiasi titolo, al Conservatorio. In tale categoria rientrano anche gli studenti che frequentano le sedi del Conservatorio per un periodo limitato di tempo.
3. La responsabilità disciplinare è individuale.
4. Le violazioni disciplinari relative al comportamento non possono influire sulla valutazione del profitto.

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica agli studenti iscritti al Conservatorio, anche per i fatti compiuti dagli stessi al di fuori dei locali e delle attività dell'Istituto, social media compresi, quando siano riconosciuti lesivi della dignità e dell'immagine dell'Istituzione.

Art. 3
(Doveri degli studenti)

1. Gli studenti iscritti al Conservatorio sono tenuti a concorrere attraverso lo studio e la partecipazione alla vita accademica, alla crescita culturale dell'Istituto e della società in cui esso è inserito. A tale proposito è loro dovere frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere gli impegni connessi alle proprie attività di studio e di produzione artistica con particolare riguardo alle attività collettive.

2. Gli studenti hanno il dovere di tenere alti il prestigio e la considerazione di cui gode l'Istituto nella società in cui è inserito e nella comunità accademica nazionale ed internazionale.

3. Gli studenti devono tenere nei confronti del Direttore, di tutto il personale docente e non docente dell'Istituto e degli altri studenti un comportamento rispettoso e un linguaggio corretto.

4. Gli studenti sono tenuti ad informarsi sui calendari delle lezioni e delle attività di produzione artistica, sulle date dei saggi e dei concerti finali, sulle disposizioni e i regolamenti specifici emanati dagli organi dell'Istituto e sull'osservanza di tutte le disposizioni organizzative e di sicurezza previste dalla normativa vigente, nonché di ogni altra normativa promulgata dal Direttore o dal Consiglio Accademico e di ogni comunicazione pubblicata sul sito web istituzionale. Non è ammessa l'ignoranza quale motivazione di eventuali inadempienze.

5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture/attrezzature e strumenti del Conservatorio e a comportarsi in modo tale da non arrecare danno a persone, agli spazi e al patrimonio dell'Istituzione.

6. Gli studenti sono tenuti ad informare il Direttore ed il proprio docente della disciplina di indirizzo della eventuale partecipazione ad attività in ambito musicale inerenti al proprio corso di studi (seminari, lezioni, corsi di perfezionamento, esibizioni pubbliche, concorsi, ecc.) che si svolgono al di fuori dell'Istituto. Tali attività non dovranno comunque costituire pregiudizio per la frequenza delle attività didattiche ed artistiche programmate dal Conservatorio.

7. È stretto dovere dello studente svolgere la tesi attraverso la propria personale applicazione al tema prescelto, nel pieno rispetto delle norme che regolano il diritto d'autore e la proprietà delle opere d'ingegno di ogni livello.

8. La violazione dei doveri di comportamento previsti dal presente articolo comporta una responsabilità disciplinare.

Art. 4
(Illeciti disciplinari)

1. Costituiscono illecito disciplinare le seguenti condotte, messe in atto anche attraverso stampa, internet e social media:

- a) offendere l'immagine del Conservatorio o la dignità di studenti, Direttore, docenti, personale tecnico e amministrativo o di qualsiasi altro soggetto autorizzato a frequentare i locali del Conservatorio;
- b) arrecare offesa in qualsiasi forma, scritta e orale, o agire violenza fisica, morale o minacciare qualsiasi soggetto che a qualsiasi titolo frequenta il Conservatorio. Sarà considerata un'aggravante l'utilizzo di espressioni di discriminazione razziale, religiosa, di genere, o di orientamento sessuale;
- c) provocare danneggiamento ai beni di proprietà, o a qualsiasi titolo detenuti, dal Conservatorio;
- d) assentarsi ingiustificatamente alle attività di produzione artistica del Conservatorio, e relative prove, come da Regolamento didattico, art. 12, comma 1, lettera c).
- e) alterare, modificare, contraffare atti inerenti alla propria o all'altrui carriera di studi;
- f) impedire o rendere più difficoltoso l'accertamento di illeciti disciplinari commessi da altri;
- g) violare leggi e regolamenti;
- h) ostacolare o impedire il regolare svolgimento delle lezioni;

- i) fare un uso improprio, dannoso, o a fini riconosciuti come illegali, dei servizi di rete Internet attraverso i punti d'accesso del Conservatorio;
- j) utilizzare impropriamente strumenti elettronici e cellulari durante le lezioni o attività d'Istituto;
- k) fare un uso improprio del materiale registrato durante le attività dell'Istituto;
- l) fumare nei locali dell'Istituto.

2. Non costituisce illecito disciplinare la partecipazione a manifestazioni collettive e ad ogni altra forma di protesta, purché avvenga nel rispetto del comma 1 del presente articolo, dei diritti di coloro che non vi aderiscono e senza pregiudizio per persone e cose in conformità agli articoli 17 e 18 della Costituzione.

Art. 5 (Sanzioni)

1. Le sanzioni disciplinari sono sempre proporzionate all'infrazione disciplinare, ispirate al principio della riparazione del danno e tese a rafforzare il senso di responsabilità.

2. Fermo restando che l'illecito accertato può essere oggetto di possibili conseguenze giuridiche, anche penali, le sanzioni che possono essere comminate dal Conservatorio sono:

- a) Ammonizione verbale
- b) Ammonizione scritta
- c) esclusione dall'attività di produzione artistica del Conservatorio da un mese ad un anno;
- d) non ammissione ad uno o più esami per un periodo massimo di tre mesi;
- e) sospensione da uno o più corsi per un periodo massimo di un anno;
- f) radiazione dall'Istituto per gravissimi illeciti disciplinari, senza rimborso delle tasse ed i con tributi versati.

3. L'individuazione della sanzione applicabile deve avvenire tenuto conto della gravità del fatto, della gravità delle sue conseguenze, degli eventuali precedenti disciplinari, della congruità della sanzione rispetto ad eventuali fatti della stessa indole commessi precedentemente.

Art. 6 (Organi competenti)

1. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) sono comminate dal Direttore del Conservatorio, sentita la difesa dello studente.

2. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), e), f) sono comminate dal Direttore, sentito il Consiglio Accademico e la difesa dello studente.

Art. 7 (Procedimento disciplinare)

1. Il Direttore, ricevuta la notizia del presunto illecito, dispone l'apertura del procedimento disciplinare. Nei casi di possibile sanzione prevista dall'articolo 5, comma d), e), f) deve darne tempestiva comunicazione al Consiglio Accademico.

2. Il Direttore può acquisire documenti, sentire testimoni, compiere qualsiasi altra attività che ritenga utile. Dovrà quindi procedere, nei casi previsti dall'articolo 5, comma d), e), f) all'audizione dello studente, che ha luogo in presenza della Consiglio Accademico. In caso di mancata presentazione dello studente senza giustificazione, il procedimento disciplinare prosegue comunque il suo iter.

3. La comunicazione deve contenere:

- a) la contestazione in forma chiara e precisa del fatto addebitato;
- b) l'avviso a presentarsi in data definita davanti al Direttore per essere ascoltato in ordine ai fatti che sono contestati;
- c) l'informativa che è facoltà dell'interessato farsi assistere da un docente di propria fiducia e/o presentare memorie difensive ed eventuali documenti a sua discolpa.

4. In casi di particolare gravità il Direttore può applicare la misura cautelare della sospensione provvisoria dello studente dalle attività didattiche fino all'esito del procedimento.

5. Tra la comunicazione e l'audizione dello studente deve intercorrere un periodo di tempo non inferiore a 7 giorni lavorativi.

6. L'attività istruttoria deve concludersi entro 30 giorni, ed il Direttore può disporre l'archiviazione o adottare uno specifico provvedimento disciplinare.
7. Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera dello studente.
8. Delle sanzioni irrogate a studenti di altri Istituti, temporaneamente ospiti del Conservatorio, sono informati gli Istituti di rispettiva appartenenza.

Art. 8
(Organo di garanzia)

1. Per l'accertamento degli illeciti disciplinari sanzionabili con i provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), e), f), il Direttore è tenuto ad avvalersi dell'attività istruttoria del Consiglio Accademico, che ha il compito di verificare la fondatezza della notizia di illecito disciplinare. Per gli illeciti disciplinari di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 5, comma 1, il Direttore può avvalersi a sua discrezione dell'apporto del Consiglio Accademico.
2. Contro le sanzioni previste dall'art. 5 comma 2, lettere a), b), c) è ammesso, entro 10 giorni, ricorso al Consiglio Accademico, qualora non sia stato già coinvolto nell'attività istruttoria dal Direttore. Il Consiglio Accademico può confermare la sanzione comminata dal Direttore o invitare lo stesso a riesaminare il provvedimento.
3. I provvedimenti disciplinari hanno carattere definitivo e sono impugnabili in sede giurisdizionale amministrativa nei termini previsti dalla legge.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data odierna, e viene affisso all'Albo e pubblicato nel sito web del Conservatorio (www.conslatina.it).

IL DIRETTORE
Prof. Giovanni Borrelli